

# TI\_GERICHTE TI-90348 vom 24. August 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-08-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_TI-90348](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-90348)

FR: TI\_GERICHTE TI-90348 du 24 août 2006

IT: TI\_GERICHTE TI-90348 del 24 agosto 2006

## Erwägungen

### E. 1

Nei confronti di \_\_\_\_\_ è stato emanato un ordine d'arresto, l'11 luglio 2006, per le ipotesi di reato di atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale e violenza carnale (doc. 2, inc. GIAR 334.2006.1). L'arresto, eseguito il 12 luglio 2006, è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, ritenuti sufficienti indizi di reato, pericolo di fuga e necessità istruttorie (doc. 7, inc. GIAR 334.2006.1).

### E. 2

Sebbene né l'ordine d'arresto né la richiesta di conferma contengano riferimenti, anche sommari, ai fatti imputati, dal rapporto d'arresto del 12 luglio 2006 e relativi allegati (doc. 2 e 5, inc. GIAR 334.2006.1), nonché dal Rapporto di segnalazione del 9 marzo 2006 - AI 27) si evince che \_\_\_\_\_ è accusato di aver compiuto atti di natura sessuale, tra cui un rapporto sessuale completo, nel suo appartamento di \_\_\_\_\_ (rispettivamente in altri locali del palazzo), con la minore \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_). I fatti sarebbero avvenuti in almeno due occasioni e a partire dell'estate 2005 (cfr. documenti citati).

### E. 3

È opportuno ricordare che l'inchiesta è in corso da alcuni mesi (l'AI 1 è datato 2 febbraio 2006) e questo giudice è già stato chiamato ad esprimersi in merito a controlli telefonici ordinati per verificare le ipotesi di reato menzionate al considerando precedente (AI 44, 47, 54), nonché l'ipotesi di reato di cui all'art. 195 CP (AI 52).

In base a quanto risulta dalle osservazioni del magistrato inquirente (e relativi rinvii a singoli atti istruttori), l'istante nega gli addebiti ma, dopo iniziale reticenza, riconosce l'esistenza di contatti telefonici (anche via sms) con la minore (peraltro risultanti dai \_\_\_\_\_) asserendo che questi avvenivano per iniziativa di quest'ultima, che lo importunava (Preavviso, pag. 2).

### E. 4

Con l'istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 334.2006.2), \_\_\_\_\_ chiede di essere posto in libertà provvisoria.

Dopo riassunto e commento delle norme (internazionali, federali e cantonali) e della giurisprudenza in materia di detenzione preventiva, nonché dei momenti salienti del procedimento (Istanza, pag. da 1 a 5), l'istante afferma che il lungo tempo trascorso dall'arresto, la semplicità della fattispecie da istruire e la mancanza di altre prove da assumere impongono la sua messa in libertà provvisoria (Istanza, punto 6), non esistendo (Istanza, punto 8) pericolo di recidiva, vista l'incensuratezza, né pericolo di fuga, dato che la presenza in \_\_\_\_\_ (da qualche anno) è fonte del suo sostentamento e la sua attuale compagna è incinta. Inoltre, sempre a suo dire, il magistrato inquirente potrebbe ipotizzare

misure sostitutive. Il tutto ritenuto che gravità dei reati e aspettativa di lunga pena non possono (da soli: n.d.r.) giustificare il protrarsi del carcere preventivo e stante l'obbligo di celerità sancito dall'art. 102 CPP.

#### **E. 5**

Il magistrato inquirente, nel suo preavviso negativo (doc. 2, inc. GIAR 334.2006.2), riassume quelli che ritiene essere gli indizi di reato (credibilità del racconto della vittima, descrizione da parte di questa dell'appartamento di \_\_\_\_\_, conferma parziale di dichiarazioni della vittima da parte di altro accusato per identici reati, contatti telefonici di vario tipo: Preavviso, pag. da 2 a 4).

Ritiene, inoltre, presente un concreto pericolo di fuga (nessun legame particolare con il \_\_\_\_\_ se non quello lavorativo, desiderio già espresso di rientrare in patria, irreperibilità della convivente) ed un pericolo di collusione con la vittima (visti i precedenti tentativi di condizionarne l'agire ed il timore espresso da quest'ultima nei suoi confronti).

Da ultimo, sempre secondo il magistrato inquirente, la detenzione preventiva sin qui sofferta è rispettosa del principio di proporzionalità e lo sarà anche per il tempo necessario a concludere l'inchiesta (interrogatorio della convivente, al momento irreperibile, e di un terzo oggetto di commissione rogatoria).

#### **E. 6**

Alla difesa è stato concesso un termine per osservare in merito al preavviso negativo (doc. 4, inc. GIAR 334.2006.2). Nessuna osservazione è pervenuta.

#### **E. 7**

L'istanza, presentata dall'accusato detenuto, è ricevibile in ordine. Il preavviso, spedito per posta il 28 agosto 2006 (e ricevuto da questo ufficio il 29) è tempestivo.

#### **E. 8**

I principi che reggono la materia, noti al magistrato inquirente ed ai difensori, sono i seguenti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell'istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale espiatione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) ■ ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed

anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

### **E. 9**

L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio (quindi anche in assenza di formale contestazione da parte dell'accusato o della sua difesa, come sembra essere qui il caso), pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l'esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l'esistenza di un reato -, e dall'altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall'inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

Nel caso in esame, da un lato vi sono le ripetute (anche se non sempre chiarissime) dichiarazioni della giovane \_\_\_\_\_ (AI 58 pag. 15 ss, AI 165 pag. 14 ss.) che hanno trovato parziale ma importante conferma nelle dichiarazioni di altro accusato per fatti analoghi (che ha ammesso atti sessuali pur negando rapporto completo: AI 102 e riferimenti) e riscontri oggettivi sia nella (comprensibilmente sommaria) descrizione dell'appartamento dell'accusato e delle condizioni in cui si trovava (AI 165 p. 14, Verbali \_\_\_\_\_ 12.07.2006 p. 20, 16.08.2006 pag. 11, 14 e 16, 25.08.2006 pag. 5 e 7), sia nei dati riscontrati dai tabulati telefonici delle sue due utenze che evidenziano contatti ed sms frequenti, in determinati periodi, con le utenze in uso a \_\_\_\_\_ (cfr. quanto prospettato all'accusato nei verbali del 8, 9 e 16.08.2006). Dall'altro, si riscontrano le negazioni, dapprima totali e poi limitate, dell'accusato anche in relazione alla conoscenza della giovane e ai contatti telefonici (Verbale \_\_\_\_\_ 12.07.2006 p. 19, 2.08.2006 p. 2, 4.08.2006 p. 4, 8.08.2006 p. 10, 9.08.2006, 16.08.2006 p. 4), rispettivamente i cambiamenti di versione o i silenzi quando sembra (o ritiene) trovarsi in difficoltà (cfr. verbali già citati e 24.08.2006).

Ritenuta l'importanza, per l'accertamento di questo genere di reati (che avvengono di solito in ambito privato, in assenza di testimoni, con difficoltà per le vittime ad esprimersi tempestivamente in merito e conseguente assenza di tracce oggettive a distanza di tempo), anche di elementi circostanziali (GIAR 28 febbraio 2002, 492.2001.3) e del fatto che la (presunta) vittima è persona minore di 16 anni (circostanza nota all'accusato, quantomeno da lui ipotizzata: verbale \_\_\_\_\_ 12.07.2006 p. 7, 2.08.2006 p. 2) quindi con reato realizzato sola commissione di un atto di carattere sessuale, indipendentemente dalla eventuale costrizione e/o dai mezzi utilizzati per porla in atto (art. 187 CP), occorre concludere che in capo a \_\_\_\_\_ sono presenti sufficienti indizi di reato (fatto, come detto in entrata del presente considerando, neppure contestato dalla difesa).

### **E. 10**

a)

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l'accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l'insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell'accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione

economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).

Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso.

b)

Nel caso in esame si ha che l'accusato, cittadino \_\_\_\_\_, svolge la sua attività lavorativa in \_\_\_\_\_. Tuttavia, i suoi famigliari risiedono all'estero (in \_\_\_\_\_ e in \_\_\_\_\_), la sua convivente (dalla quale aspetta un figlio: Verbale 2.08.2006 p. 3), anch'essa di nazionalità algerina, non era (non è) al beneficio di un regolare permesso e dopo l'arresto di \_\_\_\_\_ si è resa irreperibile, comunque ha lasciato l'appartamento di \_\_\_\_\_ (cfr. Verbale 25.08.2006 p. 2 e 3; AI 148). Inoltre, l'accusato ha esplicitamente dichiarato di voler rientrare al suo paese (Verbale 25.08.2006 p. 11).

Queste circostanze impongono di ritenere che i legami con la \_\_\_\_\_ non sono tanti e tali (dal profilo affettivo, sociale ed anche economico) da scongiurare il rischio che egli si sottragga al seguito del procedimento; anzi, deve essere considerato come probabile (e non solo ipotizzabile teoricamente) che l'accusato possa ritenere come soluzione più interessante rientrare in \_\_\_\_\_ o riparare in \_\_\_\_\_ (presso i parenti che potrebbero facilitare il reinserimento) che non ■ affrontare i rischi di un processo (SJ 1980 p. 585). Ciò, a maggior ragione, per il fatto che l'accusato è confrontato con il rischio di pena di una certa gravità (e non necessariamente al beneficio della sospensione condizionale); infatti, se le accuse dovessero essere confermate il rischio di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa ■ accusa prevedono anche la reclusione) e ciò vale già per quanto da lui ammesso (art. 187 CP). Non è neppure certo che egli possa (sempre eventualmente) beneficiare della sospensione condizionale (cfr., per tutte, Assise correzionali Lugano 9 maggio 2006 in re B.). Quest'elemento, da solo, non è determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Da ultimo, occorre anche rilevare che l'attività svolta in \_\_\_\_\_ (a salari relativamente bassi e con continui cambiamenti di datore di lavoro e/o lavori di tipo temporaneo) non ha caratteristiche tali da imporre conclusione diversa.

c)

Alla luce di tutto quanto esposto nei paragrafi che precedono, il pericolo di fuga è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585).

## **E. 11**

Di regola, confermata una delle condizioni alternative a giustificazione della misura cautelare, non è necessario approfondire le altre eventualmente avanzate dall'inquirente.

Tuttavia, nel caso in esame, appare opportuno valutare anche se sussista un concreto pericolo di inquinamento delle prove, così come indicato dal Procuratore pubblico.

Premesso che "Die Tatsache allein, das noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a) e che "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichkeit, dass der Angeschuldigte in Freiheit kolludieren konnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die

Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es müssen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen."(DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.), va constatato che nel caso in esame il rischio di collusione con la vittima non è solo ipotetico (e potrebbe sussistere fino al dibattimento vista la rilevanza probatoria dell'elemento in questione; DTF 95 I 242). I frequenti contatti intrattenuti anche dopo i fatti che gli vengono imputati, la casuale scoperta (il 2.02.2006) da parte della polizia di un sms, ricevuto dalla minorenne, del seguente tenore "non parlare in giro fai attenzione alla lingua" (cfr. Rapporto 2 febbraio 2006, pag. 3, in AI 27), verosimilmente inviato dall'accusato (cfr. dichiarazioni \_\_\_\_\_ in AI 58 p. 17 e 165 p. 30 ss., riscontri tabulati in AI 142 p. 10), sebbene egli lo neghi (negando di essere l'autore di tutti i contatti di quel periodo AI 156, pag. 8), l'atteggiamento aggressivo nei confronti della denunciante (AI 156, pag. 10) in uno con l'aggressività manifestata in altre e precedenti occasioni (AI 122 e 129) ed il mancato rispetto delle regole imposte per un colloquio con il fratello (AI 118), sono elementi concreti che impongono di ritenere (vista anche la giovane età della vittima, la sua paura nei confronti del qui accusato - cfr. AI 58 p. 26 - e la tipologia di reato che, come detto, impone di proteggere anche la raccolta di elementi circostanziali) concreto il rischio che l'accusato, se posto in libertà, cerchi di contattare \_\_\_\_\_ al fine di ottenere una modifica della sua versione (GIAR 23 settembre 2002, 436.2002.2; GIAR 28 febbraio 2006, 492.2001.3).

Invero, in base ai criteri appena esposti, ci si potrebbe chiedere se il pericolo di collusione non esista anche nei confronti della convivente (per evidente convergenza di interessi) e dell'amico, non ancora interrogati. Tuttavia, la questione può rimanere aperta dato che il Procuratore pubblico non ne invoca l'esistenza, quindi neppure la sostanza.

Sulla base di quanto appena espresso ed indicato, si deve ritenere presente e concreto anche il pericolo di collusione.

## **E. 12**

Pericolo di fuga e rischio di collusione non paiono a questo giudice sufficientemente limitabili con misure sostitutive dell'arresto, misure peraltro indicate solo genericamente dalla difesa con riferimento alle facoltà del magistrato.

## **E. 13**

In conclusione, l'istanza di libertà provvisoria presentata da \_\_\_\_\_ deve essere respinta essendo (ancora) presenti gravi indizi di reato e concreti pericoli di fuga e di collusione/inquinamento, pericoli non limitabili in modo sufficiente mediante misure sostitutive.

Il mantenimento della detenzione preventiva non è lesivo del principio di proporzionalità considerata la privazione della libertà già sofferta (poco più di due mesi), e quella prevedibilmente ancora da soffrire (l'inchiesta, per stessa dichiarazione dell'inquirente, è alle battute conclusive, mancando solo l'audizione di due testimoni), in relazione con la gravità dei reati ascritti e le pene erogabili (i reati prevedono tutti la reclusione).

Da ultimo, non emergono elementi di violazione del principio di celerità, allo stato attuale del procedimento. Non lo è il fatto che il magistrato inquirente non abbia fino a qualche giorno fa proceduto personalmente all'audizione dell'indagato (è sua facoltà, e responsabilità, agire in tal modo: artt. 193, 194, 61 cpv. 3 CPP), né quello che non sia (sempre il magistrato inquirente) ancora riuscito ad interrogare la convivente dell'accusato resasi irreperibile (circostanza affermata dal magistrato e non contestata dalla difesa) e

neppure il fatto che la rogatoria per interrogare tale \_\_\_\_\_ (AI 187) sia stata inoltrata da poco, vista la sola recente identificazione dell' "amico"(AI 181).

P.Q.M.

viste le norme applicabili citate, in particolare gli artt. 187, 189, 190 CP, 95 ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;

decide

1.L'istanza di libertà provvisoria presentata da \_\_\_\_\_ respinta.

2.Non si prelevano tasse e spese.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.Intimazione (anticipata via fax, vista l'imminenza di due giorni festivi consecutivi, ritenuto che il termine di ricorso decorre dall'intimazione dell'originale):

giudice Edy Meli

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.